



**Paolo Cavana**

(professore ordinario di Diritto canonico ed ecclesiastico nell'Università LUMSA di Roma, Dipartimento di Giurisprudenza, Economia, Politica e Lingue moderne)

## **Gli enti ecclesiastici tra diritto speciale e diritto comune \***

*Ecclesiastical bodies between special rules and general law \**

**SOMMARIO - 1. L'ente ecclesiastico: una figura soggettiva complessa - 2. Il diritto speciale nella disciplina dell'ente ecclesiastico - 3. La specialità derivante dal carattere bilaterale della normativa sugli enti: il caso emblematico della responsabilità amministrativa derivante da reato - 4. L'espansione del diritto comune nella disciplina dell'ente ecclesiastico - 5. La specialità di regime degli enti ecclesiastici nell'evoluzione dell'ordinamento - 6. Diritto speciale e diritto comune nella riforma del Terzo settore.**

**ABSTRACT:** This contribution examines the relationship between special law rules of a treaty nature and general law in the Italian discipline of civilly recognized ecclesiastical bodies, in particular those of the Catholic Church, which still represents most part of these entities. This aspect is examined with respect to the latest regulatory evolution, in particular the reform of the Third sector, which tends to confirm the duplicity of regime of ecclesiastical bodies. It also highlights the growing attention and protection of the normative peculiarities of this category of legal entities by the State legislator.

### **1 - L'ente ecclesiastico: una figura soggettiva complessa**

Il rapporto tra diritto speciale e diritto comune costituisce uno degli aspetti centrali e, forse, quello oggi più problematico nella disciplina degli enti ecclesiastici. È pertanto un tema largamente esplorato dalla dottrina<sup>1</sup>,

---

\* Contributo non sottoposto a valutazione - Article not submitted to a double-blind review.

È riprodotto il testo, completo di note, della relazione letta al Convegno su "Gli enti religiosi tra diritto speciale, diritto comune e mercati", tenuto presso l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (Caserta, 2-3 dicembre 2021), destinata alla pubblicazione nel volume degli atti.

<sup>1</sup> Sul rapporto tra diritto speciale e diritto comune nella disciplina degli enti ecclesiastici, cfr. **A. BETTETINI**, *Ente ecclesiastico, beni religiosi e attività di culto. Profili giuridici*, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, 2019, p. 155 ss.; **G. DALLA TORRE**, *Lezioni di diritto ecclesiastico*, 6<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2019, p. 195 ss.; **G. CASUSCELLI**, *Enti*



anche negli ultimi anni<sup>2</sup>. Non ho quindi la pretesa di dire qualcosa di nuovo.

D'altra parte l'evoluzione costante dell'ordinamento è tale, in particolare sulla materia degli enti non lucrativi, che gli spunti per riesaminare il tema non mancano. Mi riferisco in particolare alla riforma del Terzo settore (d.lgs. n. 117 del 2017), che ha fortemente inciso sul diritto comune delle persone giuridiche, prevedendo espressamente la sua applicazione anche agli enti religiosi civilmente riconosciuti, tra cui quindi anche gli enti ecclesiastici<sup>3</sup>.

---

*ecclesiastici*, in *Commentario del Codice civile*, diretto da E. GABRIELLI, *Delle persone*, a cura di A. BARBA, S. PAGLIANTINI, vol. III, *Leggi collegate*, UTET giuridica, Torino, 2013, p. 322 ss.; P. CAVANA, *Gli enti ecclesiastici nel sistema pattizio*, Giappichelli, Torino, 2011, p. 231 ss.; M. PARISI, *Gli enti religiosi nella trasformazione dello Stato sociale*, ESI, Napoli, 2004, p. 183 ss.; C. CARDIA, *Ordinamenti religiosi e ordinamenti dello Stato. Profili giurisdizionali*, il Mulino, Bologna, 2003, p. 158 ss.; ID., *Manuale di diritto ecclesiastico*, il Mulino, Bologna, 1996, p. 375 ss.; P. LO IACONO, *La natura funzionale della personalità giuridica nel diritto ecclesiastico*, Jovene, Napoli, 2000, p. 179 ss.; A. FUCCILLO, *Le nuove frontiere dell'ecclesiasticità degli enti. Struttura e funzione delle associazioni ecclesiastiche*, Jovene, Napoli, 1999, p. 73 ss.; P. FLORIS, *L'ecclesiasticità degli enti. Standards normativi e modelli giurisprudenziali*, Giappichelli, Torino, 1997, p. 191 ss.; S. BERLINGÒ, *Enti e beni religiosi in Italia*, il Mulino, Bologna, 1992, p. 163 ss.

<sup>2</sup> Da ultimo cfr. A. LICASTRO, *Gli enti religiosi tra diritto comune e diritto speciale*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*. Rivista telematica (<https://www.statoechiese.it>), n. 1 del 2022, pp. 81-106.

<sup>3</sup> Sulla riforma del Terzo settore e dell'impresa sociale e sulla loro applicazione agli enti religiosi la bibliografia è già molto ampia. In termini generali, cfr. AA. VV., *Gli enti ecclesiastici nella riforma del Terzo settore*, a cura di P. CAVANA, Giappichelli, Torino, 2021; I. BOLGIANI, *Gli effetti della riforma del Terzo settore in materia di "enti religiosi civilmente riconosciuti". Normative, buone prassi ed esigenze del tessuto sociale*, Giappichelli, Torino, 2022; A. PERRONE, *Gli enti ecclesiastici e il diritto del Terzo settore* (in <https://terzjus.it/articoli/saggi/gli-enti-ecclesiastici-e-il-diritto-del-terzo-settore/>); A. FICI, *Appunti e spunti in tema di impresa sociale degli enti ecclesiastici* (in <https://terzjus.it/articoli/saggi/appunti-e-spunti-in-tema-di-impresa-sociale-degli-enti-ecclesiastici/>); AA.VV., *Enti religiosi e riforma del non profit*, a cura di A. GUARINO, Jovene, Napoli, 2020; M. FERRANTE, *Enti religiosi/ecclesiastici e riforma del Terzo settore*, 2<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2019; A. FUCCILLO M. R. SANTORO, L. DECIMO, *Gli enti religiosi ETS. Tra diritto speciale e regole di mercato*, ESI, Napoli, 2019; AA. VV., *Enti religiosi e riforma del Terzo settore*, a cura di A. GIANFREDA, M. ABU SALEM, Libellula Edizioni, Tricase (Le) 2018; A. PERRONE, V. MARANO, *La riforma del Terzo settore e gli enti ecclesiastici: un rischio, un costo o un'opportunità*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 35 del 2018; A. MANTINEO, *Il Codice del terzo settore: punto di arrivo o di partenza per la palingenesi degli enti religiosi?*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 27 del 2018; A. BETTETINI, *Riflessi canonistici della riforma del Terzo settore*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 20 del 2018; G. DALLA TORRE, *Enti ecclesiastici e Terzo settore. Annotazioni prospettiche*,



Ma procediamo con ordine, partendo dall'origine di questa duplicità di regime propria della disciplina degli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti nell'ordinamento italiano. Una duplicità che va intesa oggi - è bene chiarirlo subito come chiave di lettura del presente contributo - non come concorrenza di regimi giuridici tra loro contrapposti, ispirati a principi diversi se non contrastanti, quasi in competizione tra loro tra chi debba prevalere, ma come convergenza di discipline giuridiche destinate necessariamente a comporsi e ad armonizzarsi nell'unità di un soggetto - l'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto - che appartiene contemporaneamente a due ordinamenti "ciascuno nel proprio ordine, indipendenti e sovrani" (art. 7 Cost.) ma impegnati alla "reciproca collaborazione per la promozione dell'uomo e il bene del Paese" (art. 1 Acc.).

Se vogliamo, potremmo far risalire questa peculiarità di regime giuridico al Concordato del 1929 e alla relativa legislazione attuativa, ove già si prevedeva che le attività di assistenza e istruzione degli istituti ecclesiastici fossero soggetti alla normativa comune<sup>4</sup>. Ma si trattava, all'epoca e poi per molti decenni, di ambiti davvero molto circoscritti dell'attività di tali enti. Infatti sia il Codice di diritto canonico del 1917 sia, soprattutto, la legislazione italiana prevedevano forti limiti all'esercizio di determinate attività (assistenza, istruzione, etc.) da parte di enti privati non lucrativi<sup>5</sup>.

---

in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 16 del 2018; **P. CONSORTI**, *L'impatto del nuovo Codice del Terzo settore sulla disciplina degli "enti religiosi"*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 4 del 2018; **P. FLORIS**, *Enti religiosi e riforma del Terzo settore: verso nuove partizioni nella disciplina degli enti religiosi*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 3 del 2018; **G.M. COLOMBO**, *Il "ramo" ETS degli enti religiosi*, in *Cooperative e enti non profit*, 2-2018, 14 ss.; **P. CAVANA**, *Enti ecclesiastici e riforma del Terzo settore. Profili canonistici*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 22 del 2017; **A.G. CHIZZONITI**, *Gli enti tra diritto della Chiesa e diritto dello Stato. Problemi e prospettive degli enti ecclesiastici anche alla luce della riforma del Terzo settore*, in *Dir. eccl.*, 3-4, 2017, pp. 437-451; **C. ELEFANTE**, *Enti ecclesiastici-religiosi e Terzo settore tra questioni aperte e prospettive di riforma: sviluppi recenti*, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 3/2016, p. 581 ss.; **L. SIMONELLI**, *L'ente ecclesiastico e la riforma del Terzo settore*, in *ExLege*, 1-2006, p. 13 ss.

<sup>4</sup> "Gli istituti ecclesiastici, civilmente riconosciuti, in quanto esercitano attività di carattere educativo, assistenziale o, comunque, di interesse sociale a favore di laici, sono sottoposti alle leggi civili concernenti tali attività (art. 5, legge 27 maggio 1929, n. 848 - *Disposizioni sugli enti ecclesiastici e sulle amministrazioni civili dei patrimoni destinati a fini di culto*).

<sup>5</sup> Emblematici al riguardo furono gli effetti della legge Crispi del 1890, che istituì un regime di monopolio pubblico sull'assistenza organizzata (cfr. **G. DALLA TORRE**, *L'attività assistenziale della Chiesa nell'ordinamento italiano. Aspetti dogmatici e spunti*



La vera svolta in tal senso si è avuta in realtà con l'Accordo di revisione del Concordato del 1984 e la legge n. 222 del 1985, su questo punto seguite dalle successive Intese con le altre confessioni religiose. Come noto, esse hanno introdotto una disciplina degli enti ecclesiastici con forti tratti di specialità, sul piano soggettivo e delle sue attività istituzionali, e al tempo stesso hanno espressamente previsto per essi la possibilità di svolgere, accanto alle tradizionali attività di religione o di culto, di competenza dell'autorità ecclesiastica, anche "attività diverse" soggette alla legislazione civile - tra le quali "assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura, e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro" (art. 16, lett. b, l. n. 222 cit.) - sia pure "nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti" (art. 7, terzo comma, Acc.).

Proprio questa duplicità di regime veniva individuata dalla Commissione paritetica sugli enti ecclesiastici, nella sua *Relazione sui principi* (1984), come connotato caratterizzante la nuova disciplina sugli enti:

"si è tenuto conto dell'esistenza di un pluralismo comunitario che legittima l'attività di istituzioni non statali né pubbliche, ma recupera l'unità del sistema nell'applicazione della normativa generale comune: si è tenuto conto della necessità di distinguere tra regime dei soggetti e regime delle attività da essi svolte, cercando di ricomporre le 'fratture' del sistema normativo statale sulle persone giuridiche e limitando la *specialità* di regime alle attività propriamente di religione o di culto. (...) Anche per evitare dubbi interpretativi, si ribadirà che un ente ecclesiastico civilmente riconosciuto può svolgere anche attività che lo Stato non considera di religione o di culto, ma che tali attività restano soggette alle leggi civili e al *diritto comune* che le riguardano"<sup>6</sup>.

## 2 - Il diritto speciale nella disciplina dell'ente ecclesiastico

---

*ricostruttivi*, Giuffrè, Milano, 1979), e dell'istituto dell'autorizzazione agli acquisti delle persone morali, introdotto con la prima legge Siccardi del 1850 (cfr. AA. VV., *L'autorizzazione agli acquisti degli enti ecclesiastici e degli altri enti senza fini di lucro*, a cura di G. FELICIANI, Vita e Pensiero, Milano, 1993).

<sup>6</sup> COMMISSIONE PARITETICA PER GLI ENTI ECCLESIASTICI. *Relazione sui principi* (Roma, 7 luglio 1984), in G. DALLA TORRE, *La riforma della legislazione ecclesiastica. Testi e documenti per una ricostruzione storica*, Pàtron, Bologna, 1985, p. 469.



Sulla base della normativa di derivazione concordataria, ossia la legge n. 121 del 1985 e la legge n. 222 del 1985 (da non dimenticare anche la legge n. 206 del 1985<sup>7</sup> e il d.P.R. n. 33 del 1987<sup>8</sup>), oggi la specialità di regime degli enti ecclesiastici, che ne differenzia la disciplina rispetto a quella di diritto comune delle persone giuridiche, copre un perimetro molto ampio.

Come noto, si va dai requisiti per il riconoscimento civile (finalità di religione o di culto, per lo più presunta *ex lege*; necessario assenso dell'autorità ecclesiastica per la domanda di riconoscimento civile, erezione o approvazione da parte della stessa) alle modalità o procedure di riconoscimento (*ex lege* o per decreto) fino al peculiare regime di pubblicità (iscrizione sul registro delle persone giuridiche), con valore non costitutivo ma dichiarativo a favore dei terzi che entrino in rapporti negoziali con l'ente, e alla rilevanza civile dei controlli canonici, cui è soggetta la loro amministrazione patrimoniale senza più alcuna ingerenza dell'autorità civile.

La Commissione paritetica nel 1997 ha ribadito e rafforzato questi tratti di specialità della disciplina degli enti ecclesiastici, ri-orientando la giurisprudenza consultiva del Consiglio di Stato, che nei primi anni successivi all'entrata in vigore della nuova normativa aveva cercato di attenuare tale specialità di regime richiedendo in sede di riconoscimento, oltre ai requisiti previsti dalla normativa concordataria, anche quelli previsti dal Codice civile<sup>9</sup>.

Queste le parole della Commissione paritetica:

“Le norme approvate con il Protocollo del 15 novembre 1984, nella parte relativa agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti recano una disciplina che presenta carattere di *specialità* rispetto a quella del codice civile in materia di persone giuridiche. In particolare, ai sensi dell'articolo 1 delle norme predette e in conformità a quanto già disposto dall'articolo 7, secondo comma, dell'Accordo del 18 febbraio

---

<sup>7</sup> Cfr. legge 20 maggio 1985, n. 206 - *Ratifica ed esecuzione del protocollo, firmato a Roma il 15 novembre 1984, che approva le norme per la disciplina della materia degli enti e beni ecclesiastici formulate dalla commissione paritetica istituita dall'articolo 7, n. 6, dell'accordo, con protocollo addizionale, del 18 febbraio 1984 che ha apportato modificazioni al Concordato lateranense del 1929 tra lo Stato italiano e la Santa Sede, che prevede una disposizione spesso dimenticata anche dalla giurisprudenza ma tuttora in vigore: “Resta inteso che tali norme non concernono la condizione giuridica della Santa Sede e dei suoi organi” (art. 2).*

<sup>8</sup> Cfr. d.P.R. 13 febbraio 1987, n. 33 - *Approvazione del regolamento di esecuzione della legge 20 maggio 1985, n. 222, recante disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.*

<sup>9</sup> Sulle ragioni e i contenuti dell'intesa del 1997 in materia di enti ecclesiastici, cfr. **P. CAVANA**, *Gli enti ecclesiastici*, cit., pp. 227-230, e l'ampia bibliografia ivi richiamata.



1984, gli enti ecclesiastici sono riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili nel rispetto delle loro caratteristiche originarie stabilite dalle norme del diritto canonico. Non sono pertanto applicabili agli enti ecclesiastici le norme dettate dal codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private. [...] Resta quindi esclusa la richiesta di requisiti ulteriori rispetto a quelli che, secondo le norme citate, costituiscono oggetto di accertamento o valutazione ai fini del riconoscimento degli enti ecclesiastici agli effetti civili, nonché di documenti non attinenti ai requisiti medesimi<sup>10</sup>.

Pertanto, e come già richiamato, la specialità di regime copre non soltanto la struttura interna dell'ente e le sue tipiche attività di religione o di culto (art. 16 l. n. 222 cit.: "quelle dirette all'esercizio del culto e alla cura delle anime, alla formazione del clero e dei religiosi, a scopi missionari, alla catechesi, all'educazione cristiana"), soggette all'autorità ecclesiastica, ma anche le regole della sua amministrazione e funzionamento interno, dettate dal diritto canonico, e la sua stessa capacità negoziale, condizionata dal sistema dei controlli canonici, come riconosciuto anche dalla costante giurisprudenza di legittimità<sup>11</sup>.

In sostanza mi sembra di poter affermare, senza tema di smentita alla luce dell'evoluzione interpretativa e giurisprudenziale, che la specialità di regime degli enti ecclesiastici ha conosciuto un progressivo riconoscimento ed espansione o, quanto meno, un processo di significativo consolidamento nell'ordinamento italiano vigente.

### **3 - La specialità derivante dal carattere bilaterale della normativa sugli enti: il caso emblematico della responsabilità amministrativa derivante da reato**

Questione ulteriore, che meriterebbe un maggiore approfondimento e che mi limito in questa sede a richiamare, è la specialità di regime degli enti ecclesiastici derivante dalla natura bilateralmente concordata della loro disciplina, peraltro introdotta nell'ordinamento interno con fonti di natura

---

<sup>10</sup> COMMISSIONE PARITETICA ITALIA - SANTA SEDE, *Relazione finale*, 24 febbraio 1997, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1997/2, pp. 571-572.

<sup>11</sup> Cfr. Cass. civ., sez. un., 12 novembre 1988, n. 6130, in *Giur. it.*, 1989, I, 1, c. 1905 ss., seguita da numerose altre. Per una rassegna ragionata delle più recenti massime giurisprudenziali in materia, cfr. A. FUCCILLO, *Diritto religioni culture. Il fattore religioso nell'esperienza giuridica*, 3<sup>a</sup> ed., Giappichelli, Torino, 2019, p. 125 ss.



internazionale (leggi di esecuzione n. 121 del 1985 e n. 206 del 1985) aventi per oggetto materie a competenze riservata soggette a riserva di legge rinforzata ai sensi dell'art. 7, secondo comma, della Costituzione. Da cui l'interrogativo, non infondato, se possa automaticamente estendersi a tale categoria di enti l'applicazione di un diritto comune *in malam partem* in assenza di ogni esplicito riferimento a essi, come per esempio nel caso della normativa sulla responsabilità amministrativa degli enti per reati commessi, nel loro interesse o a loro vantaggio, da loro funzionari o dipendenti, che prevede adempimenti e oneri aggiuntivi non concordati a livello pattizio<sup>12</sup>.

Al riguardo va certamente evitata ogni esasperazione del principio di specialità, che potrebbe aversi qualora dal carattere pattizio della normativa sugli enti ecclesiastici volesse desumersi una loro automatica esenzione da ogni normativa di diritto comune la cui applicazione non fosse stata previamente concordata in sede pattizia. D'altra parte la *ratio* della normativa pattizia è proprio quella di tutelare e preservare quel delicato equilibrio, tra identità confessionale dell'ente e regime civilistico delle sue "attività diverse", che costituisce il principale connotato del loro peculiare regime giuridico. In sostanza, come espressamente previsto nell'art. 7, terzo comma dell'Accordo e ben precisato nella stessa *Relazione sugli enti*, sono solo determinate attività dell'ente ecclesiastico a essere soggette al diritto comune<sup>13</sup>, non l'ente in quanto soggetto di diritto, che viene riconosciuto nell'ordinamento italiano con le sue caratteristiche originarie stabilite dal diritto canonico, senza la possibilità di applicare a essi requisiti aggiuntivi estranei alla loro fisionomia confessionale<sup>14</sup>.

---

<sup>12</sup> Cfr. d.lgs. 8 giugno 2002, n. 231 - *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300*.

<sup>13</sup> Cfr. **COMMISSIONE PARITETICA PER GLI ENTI ECCLESIASTICI**, *Relazione sui principi*, cit., p. 469.

<sup>14</sup> Cfr. **COMMISSIONE PARITETICA ITALIA - SANTA SEDE**, *Documento conclusivo*, 24 febbraio 1997, in *Quad. dir. pol. eccl.*, 1997/2, pp. 576-577, ove si precisa che "la Repubblica italiana è tenuta, ai sensi della norma ora ricordata [art. 7, secondo comma dell'Accordo], ad accogliere nel proprio ordinamento gli enti ecclesiastici, ai quali accorda il riconoscimento, con le caratteristiche che agli stessi ineriscono nell'ordinamento di provenienza (sempreché risultino presenti le specifiche condizioni poste dalla disciplina pattizia). Il che comporta che non possono ritenersi applicabili agli enti ecclesiastici le norme del codice civile in tema di costituzione, struttura, amministrazione ed estinzione delle persone giuridiche private. Per le stesse ragioni deve ritenersi non consentito alla Amministrazione italiana pretendere l'esibizione in forma di atto pubblico dello statuto dell'ente ecclesiastico e di assoggettare ad «approvazione» le



Nel caso sopra richiamato - la responsabilità amministrativa derivante da reato - siamo invece di fronte a una normativa destinata a essere applicata alla generalità degli enti e, peraltro, volta a prevenire e sanzionare il rischio di reati derivanti dall'esercizio di attività lucrative (in senso soggettivo) che nulla hanno a che fare con le finalità istituzionali *ex lege* di un ente ecclesiastico, che sono quelle di religione o di culto. Del resto lo stesso requisito dell'"interesse o vantaggio" dell'ente, derivante dal reato commesso dal suo rappresentante o dipendente, sembra confermare la sostanziale estraneità di questa figura di responsabilità rispetto agli enti ecclesiastici, come le diocesi e le parrocchie, in relazione al loro fine costitutivo ed essenziale di religione o di culto, che li rende necessariamente vittime e non certo beneficiari di un eventuale reato a sfondo economico commesso dal loro amministratore o dipendente, magari in concorso con i vertici dell'ente. Senza contare che la previsione di "modelli organizzativi" idonei a prevenire la commissione dei reati-presupposti, e in grado di escludere la responsabilità dell'ente per i reati commessi da sue figure apicali (da cui la così detta "colpevolezza di organizzazione" dell'ente), già di per sé risulta in stridente contrasto con la salvaguardia dell'autonomia organizzativa e strutturale dell'ente confessionale<sup>15</sup>.

Il discorso potrebbe essere diverso per l'ente ecclesiastico che svolgesse in concreto "attività diverse" di natura commerciale, ossia ricorrendo al criterio di economicità, da cui la produzione di un profitto di natura economica che potrebbe inverare il rischio di quelle attività criminose alla cui prevenzione e sanzione mirano le normative in oggetto. Anche in questo caso potrebbe risultare arduo dimostrare un "interesse o vantaggio" di tipo economico dell'ente ecclesiastico derivante dal reato commesso da un suo amministratore o dipendente, ma una simile ipotesi non potrebbe escludersi *a priori*, e anche la previsione di modelli

---

norme statutarie in occasione del riconoscimento. È evidente che una siffatta linea finirebbe per condurre - con disconoscimento della fondamentale regola pattizia che vuole l'ente ecclesiastico recepito con i suoi originari caratteri - a una vera e propria «rifondazione» dello stesso nell'ordinamento italiano".

<sup>15</sup> Su questo punto si leggano le argomentate osservazioni di **V. MARANO**, *Sovranità della Chiesa ed enti ecclesiastici alla prova del diritto comune*, in **AA. VV.**, *La Chiesa cattolica: la questione della sovranità*, a cura di A. PEREGO, Vita e Pensiero, 2015, pp. 85-91. In argomento cfr. **A. BETTETINI**, *Le attività dell'ente ecclesiastico a confronto con la normativa civile. Profili problematici*, in **AA. VV.**, *L'ente ecclesiastico a trent'anni dalla revisione del Concordato*, a cura di P. CLEMENTI, L. SIMONELLI, Giuffrè, Milano, 2015, p. 424 ss., e **M.F. FERRERO**, *L'applicabilità del d.lgs. 231/2001 agli enti confessionali civilmente riconosciuti*, in *La responsabilità amministrativa delle società e degli enti*, n. 2, 2014, p. 69 ss.



organizzativi idonei a prevenire determinati reati potrebbe ritenersi applicabile a quel settore o ramo delle attività di rilevanza economica dell'ente.

In sostanza mi pare che tale normativa e le relative conseguenze sanzionatorie, tanto più in assenza di ogni esplicito riferimento agli enti ecclesiastici, potrebbero ritenersi applicabile solo - e in quanto sussista - al loro ramo di attività di natura commerciale, laddove la loro peculiare e primaria caratterizzazione teleologica tenderebbe a escluderne l'applicazione all'ente in quanto tale<sup>16</sup>.

Del resto la stessa evoluzione del diritto comune sugli enti, in particolare la riforma del Terzo settore, sembra confermare la tendenza a estendere questa duplicità di regime propria dell'ente ecclesiastico, che trova la sua fonte nella normativa pattizia (art. 7, terzo comma, Acc.), distinguendo in modo sempre più marcato a fini normativi l'ente ecclesiastico dal suo eventuale ramo di attività imprenditoriali e applicando solo a quest'ultimo specifiche normative e istituti di diritto comune, fino a introdurre una netta separazione del patrimonio destinato a tali attività, sul quale soltanto potranno soddisfarsi i relativi creditori, rispetto a quello proprio dell'ente, vincolato al perseguimento delle sue finalità istituzionali di religione, culto e carità<sup>17</sup>. Sicché un'applicazione di

---

<sup>16</sup> In tal senso appare orientata non solo il legislatore regionale, che tende a richiedere l'adozione di specifici modelli organizzativi per l'accreditamento presso l'ente pubblico degli enti che svolgano determinate attività, come negli esempi riportati da **V. MARANO**, *Sovranità della Chiesa*, cit., p. 89, ma anche la dottrina penalistica che si è occupata dell'argomento, che nell'analisi del problema si concentra proprio sull'eventuale carattere imprenditoriale delle attività svolte dall'ente ecclesiastico, arrivando a prospettare la «inclusione dell'ente ecclesiastico civilmente riconosciuto tra i destinatari del d.lgs. n. 231 del 2001, limitatamente all'esercizio di "attività diverse"», cfr. **D. FONDAROLI, A. ASTROLOGO, G. SILVESTRI**, *Responsabilità "amministrativa" ex d.lgs. n. 231 ed enti ecclesiastici civilmente riconosciuti*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 38 del 2012, pp. 24 ss. e 26. In argomento, da ultimo cfr. **A. LICASTRO**, *Gli enti religiosi*, cit., p. 95, per il quale "l'estensione della disciplina di cui al decreto n. 231 del 2001 all'ente ecclesiastico appare, dunque, limitatamente allo svolgimento delle attività diverse, inevitabile. Le sanzioni interdittive, dovendo avere a oggetto la specifica attività cui si riferisce l'illecito dell'ente (art. 14, primo comma, decreto legislativo n. 231 del 2001) non potrebbero mai riguardare le attività inerenti alla finalità di religione o di culto".

<sup>17</sup> Il riferimento è alla recente riforma del Terzo settore (d.lgs. n. 117 del 2017, art. 4, terzo comma), su cui *infra*, ove da ultimo (d.l. 31 maggio 2021, n. 77, convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108, art. 66) è stata prevista una vera e propria separazione sul piano civilistico del patrimonio destinato alle attività di utilità sociale svolte dall'ente religioso civilmente riconosciuto rispetto al suo restante patrimonio, vincolato al perseguimento delle sue finalità istituzionali di religione, culto e carità.



normative di diritto comune, come quella in oggetto, limitata alle sole “attività diverse” svolte dall’ente ecclesiastico non è più una mera ipotesi dottrinale fondata sull’interpretazione della normativa pattizia, ma una realtà espressamente prevista dal legislatore comune.

Si noti che un problema esegetico in parte analogo si è posto di recente per le fabbricerie in relazione all’applicazione della normativa anticorruzione (d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33). Nel silenzio della normativa in materia, che non fa alcuna menzione di tale categoria di enti, e a fronte di un orientamento in senso affermativo dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, il Consiglio di Stato, richiesto di un parere dal Ministero dell’interno, ha sollevato alcune perplessità proprio in ragione del carattere bilaterale della disciplina delle fabbricerie, derivante da fonti di derivazione concordataria di rilevanza internazionale, che - secondo i giudici di Palazzo Spada - farebbe propendere per una soluzione del quesito che tenga conto anche dell’apporto degli “altri soggetti compartecipi della funzione di utilità sociale demandata alle fabbricerie”, tra cui in particolare i vescovi della Chiesa cattolica in Italia, rappresentati dalla Conferenza Episcopale Italiana<sup>18</sup>. E parliamo dell’applicazione del diritto comune alle fabbricerie, non agli enti ecclesiastici civilmente riconosciuti, che presentano elementi di specialità assai più rilevanti e marcati rispetto alle prime<sup>19</sup>.

#### **4 - L’espansione del diritto comune nella disciplina dell’ente ecclesiastico**

L’espansione dell’area della specialità di regime dell’ente ecclesiastico non è però andata a scapito del diritto comune. Infatti nel corso del tempo anche l’area del diritto comune che interessa gli enti ecclesiastici si è fortemente estesa, per effetto della progressiva espansione delle “attività

---

<sup>18</sup> Per il testo del parere, cfr. Cons. Stato, sez. I, provvedimento del 21 dicembre 2016, n. 249, in appendice a **G. DALLA TORRE**, *Parere sull’applicabilità della normativa anticorruzione alle Fabbricerie*, in *Stato, Chiese e pluralismo confessionale*, cit., n. 38 del 2018, pp. 20-22.

<sup>19</sup> Oggi peraltro il problema andrebbe riesaminato anche alla luce della più recente riforma normativa introdotta dalla legge 25 febbraio 2022, n. 15 che ha esteso alle fabbricerie l’applicazione della normativa prevista per gli “enti religiosi civilmente riconosciuti” ai fini dell’accesso alla riforma del Terzo settore e alla disciplina dell’impresa sociale, secondo la nuova formulazione dell’art. 4, terzo comma, del d.lgs. n. 117 del 2017 e dell’art. 1, terzo comma, del d.lgs. n. 112 del 2017.



diverse” che gli enti ecclesiastici possono legittimamente svolgere, ovvero - come precisa l’art. 16 della legge n. 222 del 1985 - “quelle di assistenza e beneficenza, istruzione, educazione e cultura e, in ogni caso, le attività commerciali o a scopo di lucro”.

In effetti l’ampio processo di liberalizzazione che nel corso degli ultimi decenni ha interessato con successive riforme l’intero ordinamento, rimuovendo progressivamente vincoli e limiti alla capacità giuridica degli enti non lucrativi (tra le principali: abrogazione della legge Crispi, abrogazione dell’istituto dell’autorizzazione agli acquisti, legge quadro sui servizi sociali, affermazione a livello costituzionale del principio di sussidiarietà), ha dischiuso anche agli enti ecclesiastici la possibilità di svolgere, in dimensioni crescenti, molteplici “attività diverse” soggette alla legislazione civile<sup>20</sup>.

Ciò ha fatto emergere una serie di questioni circa l’applicazione anche agli enti ecclesiastici di alcuni istituti o normative di diritto comune, potenzialmente in grado - secondo alcuni - di incidere o di comprimere la loro specialità di regime. Basti pensare al problema dell’applicazione a tali enti delle procedure concorsuali e delle comuni regole in materia di responsabilità patrimoniale, cui devono aggiungersi gli effetti della normativa comunitaria sulle attività di tipo imprenditoriale e alle conseguenze sul regime fiscale degli enti ecclesiastici, soggetti ormai integralmente alla normativa fiscale di diritto comune degli enti non profit per le “attività diverse” da essi svolte con modalità di tipo commerciale, ossia ricorrendo al criterio della tendenziale copertura dei costi con i ricavi (criterio della economicità)<sup>21</sup>.

A mio parere qui, in realtà, occorrerebbe distinguere tra regime speciale proprio degli enti ecclesiastici, derivante dalla normativa pattizia, ed eventuali normative di favore per essi talora previste in passato in considerazione della loro prevalente o esclusiva attività di religione o di culto e per alcune attività e opere di tipo caritativo e assistenziale, comunque svolte in dimensioni del tutto circoscritte. Oggi la situazione è profondamente mutata.

Nella misura in cui gli enti ecclesiastici sono oggi ammessi, anzi hanno il diritto di svolgere “attività diverse” con modalità di tipo commerciale, senza peraltro più alcuna limitazione da parte del Governo, entrando in un mercato concorrenziale, non pare infondata la pretesa che

---

<sup>20</sup> Cfr. **C. CARDIA**, *Ordinamenti religiosi*, cit., p. 174 ss.

<sup>21</sup> Per riferimenti aggiornati in materia, cfr. **G. DALLA TORRE**, *Lezioni*, cit., p. 209 ss., pp. 320-331; **A. FUCCILLO**, *Diritto religioni culture*, cit., p. 139 ss.



essi si uniformino per tali attività a un regime di diritto comune - in termini quanto meno di requisiti professionali, affidamento negoziale, oneri economici e regime di responsabilità - che eviti distorsioni e situazioni di indebito privilegio anche nell'interesse dei lavoratori e degli utenti di tali servizi. A condizione, però, che questo diritto comune non pregiudichi il regime speciale di carattere soggettivo proprio di tali enti, nei quali si riflette la loro originaria identità confessionale, presidiata dalla normativa pattizia sia sul piano della struttura che delle loro finalità.

In sostanza: il diritto comune costituisce certamente un limite alla specialità di regime di tali enti ma non può incidere unilateralmente su di esso, alterando la loro fisionomia originaria e le loro peculiari finalità: verrebbe meno la stessa *ratio* di garanzia della normativa di derivazione pattizia<sup>22</sup>.

## 5 - La specialità di regime degli enti ecclesiastici nell'evoluzione dell'ordinamento

La salvaguardia della specialità di regime degli enti ecclesiastici rispetto al diritto comune cui sono soggette le loro attività diverse è, come noto, esplicitamente affermata dalla normativa concordataria, ove si prevede che tali attività sono soggette alla legislazione civile che le riguarda "nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti" (art. 7, quinto comma, Acc.; legge n. 121 del 1985).

Tuttavia, prima ancora di tale disposizione, è l'art. 20 della Costituzione ad aver posto le premesse per questa clausola di garanzia per gli enti ecclesiastici e, più in generale, anche per gli enti religiosi, formulando il divieto costituzionale di "speciali limitazioni legislative" e di "speciali gravami fiscali" per la loro "costituzione, capacità giuridica e

---

<sup>22</sup> Il punto è delicato e si presta a fraintendimenti. Personalmente concordo con chi sostiene che il divieto di trattamento discriminatorio degli enti ecclesiastici di cui all'art. 20 Cost., inclusivo di "ogni forma di attività", "non può significare estensione automatica, totale e incondizionata del trattamento comparabilmente più vantaggioso, con la garanzia del *mantenimento inalterato di tutte le caratteristiche identitarie e di specialità dell'ente ecclesiastico*" (A. LICASTRO, *Gli enti religiosi*, cit., p. 84), da intendersi nel senso che l'esercizio di determinate "attività diverse", o l'accesso a determinati regimi premiali per tali attività, in quanto soggette alle leggi dello Stato potrebbe comportare per l'ente ecclesiastico l'assunzione di oneri e requisiti aggiuntivi, come in effetti previsto anche dalla recente riforma del Terzo settore, ma senza che questi possano comportare un'alterazione della fondamentale struttura e delle finalità originarie dell'ente, dettate dal diritto confessionale ed espressamente tutelate dalla normativa pattizia.



ogni forma di attività". Non è un caso che tale disposizione sia stata espressamente richiamata all'inizio dell'art. 7 dell'Accordo come principio ispiratore della nuova disciplina di tali enti, in quanto avente una potenzialità espansiva che non ha mancato di condizionare non solo la formulazione della legge n. 222 del 1985 e la sua concreta applicazione, ma anche la successiva evoluzione del diritto comune sugli enti non lucrativi.

Infatti il principio di cui all'art. 20 della Costituzione era ed è destinato a incidere proprio sulla normativa di diritto comune degli enti, conformandola al divieto di discriminazione degli enti ecclesiastici e di quelli religiosi nell'accesso a eventuali benefici previsti dal legislatore, statale o regionale, per tutti gli enti non lucrativi svolgenti le medesime attività. Naturalmente questa tutela vale non solo per eventuali discriminazioni dirette o esplicite, ma anche per quelle indirette o implicite, vale a dire per eventuali benefici od opportunità previsti dal legislatore per tutti gli enti non lucrativi ma il cui accesso sia condizionato al possesso di requisiti, strutturali o funzionali, che risulterebbero in contrasto con la natura propria dell'ente ecclesiastico<sup>23</sup>.

Questo criterio, che mira a conciliare la tutela delle caratteristiche originarie dell'ente ecclesiastico, dettate dal diritto confessionale, con l'applicazione della normativa statale concernente determinate "attività diverse" da esso svolte, inizialmente previsto nella sola normativa pattizia (la così detta "clausola di garanzia"), è stato poi recepito dal diritto comune degli enti, la cui evoluzione più recente ha risentito anche della maggiore consapevolezza delle implicazioni insite nei principi costituzionali in materia religiosa (artt. 7-8, 19-20).

I riferimenti normativi che segnalano questa evoluzione sono ormai numerosi, partendo dal d.lgs. n. 460 del 1997 sulle Onlus, passando per la legislazione, statale e regionale, sugli oratori (legge n. 206 del 2003) e la prima normativa sull'impresa sociale (d.lgs. n. 155 del 2006), fino alla più recente riforma del Terzo settore (d.lgs. n. 117 del 2017) e alla revisione della disciplina in materia di impresa sociale (d.lgs. n. 112 del 2017)<sup>24</sup>.

Anche la giurisprudenza, per il momento solo quella di merito, sembra volersi adeguare a tale criterio. Basti pensare alla soluzione data

---

<sup>23</sup> Sull'art. 20 della Costituzione e sulla sua funzione di garanzia, anche di tipo promozionale, cfr. **S. BERLINGÒ**, *Enti e beni religiosi*, cit., p. 10 ss. In argomento da ultimo cfr. **L. DECIMO**, *Le organizzazioni religiose nel prisma costituzionale dell'art. 20*, Editoriale Scientifica, Napoli, 2017.

<sup>24</sup> Per una efficace ricostruzione dell'evoluzione normativa in materia, cfr. **A.G. CHIZZONITI**, *La riforma del Terzo settore: aspetti di diritto ecclesiastico*, in **AA. VV.**, *Enti religiosi e riforma*, cit., p. 11 ss.



qualche anno fa dal Tribunale di Roma alla delicata questione dell'applicazione delle procedure concorsuali a un ente ecclesiastico che gestiva due importanti cliniche ospedaliere, nella fattispecie richiesta dalla stessa Santa Sede, mediante la sottoposizione a liquidazione concorsuale della sola parte del patrimonio dell'ente in concreto utilizzata per l'esercizio dell'attività imprenditoriale al fine di salvaguardare i beni funzionali al compimento delle attività non imprenditoriali dell'ente (ovvero finalità di culto, di assistenza, di carità)<sup>25</sup>. Si tratta di una soluzione di tipo giurisprudenziale che non risolve in termini generali il problema, e che suscita anzi qualche perplessità in relazione all'evidente ingerenza dell'autorità civile nell'amministrazione dell'ente, sia pure attuato con il consenso della stessa autorità ecclesiastica, ma che evidenzia quanto meno la consapevolezza da parte del giudice di dover salvaguardare, se non la struttura operativa dell'ente, inevitabilmente compromessa dalla procedura liquidatoria, quanto meno il perseguimento delle sue finalità originarie tutelate a livello costituzionale<sup>26</sup>.

## 6 - Diritto speciale e diritto comune nella riforma del Terzo settore

La più recente e compiuta conferma dell'evoluzione dell'ordinamento nel senso di un diritto comune non più ostile o indifferente ma sensibile alla

---

<sup>25</sup> Cfr. Trib. Roma, sez. fall., sent. 30 maggio 2013, n. 432 (in <https://www.unijuris.it>). Si trattava della Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione, ente ecclesiastico civilmente riconosciuto, e delle sue due opere "Ospedale San Carlo di Nancy" e "Istituto Dermopatico dell'Immacolata", entrambi con sede a Roma. In argomento da ultimo cfr. A. BETTETINI, *Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti e procedure concorsuali*, in AA. VV., *Il diritto come "scienza di mezzo". Studi in onore di Mario Tedeschi*, a cura di M. D'ARIENZO, vol. I, Pellegrini, Cosenza, 2017, p. 185 ss.

<sup>26</sup> Nell'accogliere la domanda di ammissione alla procedura concorsuale di amministrazione straordinaria, previa declaratoria di insolvenza, di un ente ecclesiastico che gestiva due importanti cliniche ospedaliere nella capitale, il Tribunale ha preso atto della duplicità di finalità e funzioni proprie dell'ente ecclesiastico, giungendo alla conclusione che l'attività di impresa da esso svolta deve essere valutata ai fini liquidatori separatamente rispetto a quelle religiose o di culto e caritative: "i beni appartenenti alla Provincia Italiana che, per loro natura e destinazione, sono funzionali al compimento delle attività non imprenditoriali dell'ente (ovvero finalità di culto, di assistenza, di carità) non potranno costituire oggetto di liquidazione concorsuale in funzione del pagamento dei debiti dell'ente ecclesiastico nella sua funzione di imprenditore, non facendo essi parte del patrimonio dell'imprenditore posto a garanzia generale delle obbligazioni da esso assunte (art. 2740 c.c.)" (Trib. Roma, sez. fall., sent. 30 maggio 2013, n. 432, cit., pp. 14-15).



specialità di regime dell'ente ecclesiastico è fornita dalla recente riforma del Terzo settore (d.lgs. n. 117 del 2017). Su di essa non mi soffermo in una compiuta analisi, che spetterà ad altri nel corso del convegno. Del resto il tema è già stato oggetto di ampio approfondimento in dottrina<sup>27</sup>. Mi limito a porre in evidenza come tale normativa preveda, per gli enti religiosi civilmente riconosciuti, entro cui rientrano quelli ecclesiastici, non l'integrale sottoposizione alle sue norme, come per gli enti del Terzo settore (ETS), ma la presentazione di un apposito *regolamento* che consenta loro di accedere ai medesimi benefici (agevolazioni fiscali e contributi pubblici) per le attività di interesse generale da essi svolte senza alterarne la peculiare natura e struttura dettata dai rispettivi ordinamenti confessionali (art. 4, terzo comma<sup>28</sup>).

La *ratio* di tutela della specialità di regime dell'ente ecclesiastico risulta poi ulteriormente evidenziata, a scanso di equivoci, dall'utilizzo da parte del legislatore della riforma della stessa formulazione della clausola di garanzia introdotta dal legislatore concordatario: "nel rispetto della struttura e delle finalità di tali enti"<sup>29</sup>, la cui applicazione viene peraltro estesa a tutti gli "enti religiosi civilmente riconosciuti"<sup>30</sup>.

La peculiare attenzione riservata dal legislatore della riforma alla specialità di regime dell'ente ecclesiastico, e in termini più ampi a quella degli enti religiosi civilmente riconosciuti, risulta poi confermata nel più recente provvedimento istitutivo del Registro unico nazionale del Terzo Settore (d.m. 15 settembre 2020, n. 1069). All'art. 14, dedicato a "*Gli Enti*

---

<sup>27</sup> Cfr. la bibliografia di cui alla nota n. 3.

<sup>28</sup> "Agli enti religiosi civilmente riconosciuti le norme del presente decreto si applicano limitatamente allo svolgimento delle attività di cui all'articolo 5, a condizione che per tali attività adottino un regolamento, in forma di atto pubblico o scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto e in ogni caso *nel rispetto della struttura e della finalità* di tali enti, recepisca le norme del presente Codice e sia depositato nel Registro unico nazionale del Terzo settore. Per lo svolgimento di tali attività deve essere costituito un patrimonio destinato e devono essere tenute separatamente le scritture contabili di cui all'articolo 13" (art. 4, terzo comma, del d.lgs. n. 117 del 2017).

<sup>29</sup> Per un'analisi del significato più generale di questa evoluzione normativa della disciplina degli enti ecclesiastici, cfr. **P. CAVANA**, *Gli enti ecclesiastici nel processo di riforma del Terzo settore. Profili ricostruttivi e applicazioni pratiche*, in **AA. VV.**, *Gli enti ecclesiastici nella riforma del Terzo settore*, cit., p. 17 ss.; **P. LO IACONO**, *Gli enti ecclesiastici e gli enti religiosi quale archetipo della personalità giuridica (la valenza funzionale della personificazione tra normativa pattizia e Codice del Terzo settore)*, *ibidem*, p. 63 ss.

<sup>30</sup> Sul significato di questa formula, cfr. **A. GUARINO**, *Gli enti religiosi nel Codice del Terzo settore*, in **AA. VV.**, *Enti religiosi e riforma del non profit*, cit., p. 61 ss.; **P. FLORIS**, *Enti religiosi*, cit., pp. 1-22.



*religiosi civilmente riconosciuti*”, esso prevede espressamente che il regolamento, da depositare ai fini dell’iscrizione dell’ente sul Registro, deve tra l’altro indicare specificamente le eventuali limitazioni e controlli interni previsti dall’ordinamento confessionale (lett. g), come pure “le condizioni di validità o di efficacia degli atti giuridici prescritte per gli enti religiosi civilmente riconosciuti dai relativi ordinamenti confessionali, ove tali condizioni abbiano rilevanza ai sensi di legge” (lett. h).

In sostanza, la specialità di regime dell’ente ecclesiastico risulterà tutelata e resa opponibile nei confronti dei terzi non soltanto dall’iscrizione dell’ente sul registro delle persone giuridiche, in base alla normativa di derivazione concordataria, ma anche dall’iscrizione sul Registro unico nazionale (RUNTS) in base al diritto comune degli enti del Terzo settore e con specifico riferimento a quelle sue attività diverse, svolte anche con modalità commerciali, riconducibili a quelle previste dal Codice del TS<sup>31</sup>. Con tutte le implicazioni, peraltro non sempre necessariamente favorevoli, che ciò potrà avere sul piano della rilevanza civile dei controlli confessionali sulla gestione degli enti ecclesiastici che svolgano tali attività e sul regime di responsabilità civile che ne potrà derivare anche eventualmente a carico dei soggetti confessionali titolari di funzioni di vigilanza e controllo su tali enti<sup>32</sup>.

Pur con quest’ultime cautele, mi sembra di poter affermare che la riforma del Terzo settore si propone pertanto come un significativo e avanzato modello di integrazione della specialità di regime degli enti ecclesiastici nell’ambito del diritto comune, che mira a salvaguardare l’identità confessionale dell’ente, riconosciuta civilmente e tutelata anche nell’esercizio di “attività diverse” di interesse generale, come tali soggette alla legislazione civile, senza creare aree di ingiustificato privilegio e senza venir meno alla necessaria tutela dell’affidamento negoziale.

---

<sup>31</sup> In argomento si vedano le puntuali osservazioni di **A. LICASTRO**, *Gli enti religiosi*, cit., pp. 100-103.

<sup>32</sup> Per approfondimenti cfr. **P. CAVANA**, *Gli enti ecclesiastici nel processo di riforma*, cit., p. 50 ss.